(Azioni comuni adottate dal Consiglio dell'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1993

relativa all'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea concernente il sostegno al processo di transizione verso un sistema democratico e multirazziale in Sudafrica

(93/678/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.3,

visti gli orientamenti generali del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 che individuano come settore d'azione comune il sostegno al processo di transizione verso un sistema democratico e multirazziale in Sudafrica mediante un programma coordinato di assistenza ai fini della preparazione delle elezioni e della loro supervisione, nonché mediante la creazione di un quadro di cooperazione idoneo a consolidare le basi economiche e sociali della transizione,

DECIDE:

Articolo 1

L'Unione europea mette in atto un programma coordinato di assistenza per la preparazione e la supervisione delle elezioni che si svolgeranno in Sudafrica il 27 aprile 1994, basandosi sui seguenti elementi:

1) l'assistenza alla preparazione delle elezioni consisterà in un servizio di consulenza, assistenza e formazione tecnica, nonché in un sostegno ininterrotto alla sensibilizzazione non faziosa degli elettori, e nell'invio di un numero consistente di osservatori europei nell'ambito di uno sforzo internazionale globale coordinato dalle Nazioni Unite;

2) viene istituita fin da ora una « unità elettorale europea » nel Sudafrica, secondo le modalità riportate nell'allegato.

Articolo 2

Le spese operative dell'esecuzione del programma coordinato, di cui all'articolo 1, sono a carico del bilancio comunitario (programma speciale).

Tuttavia le retribuzioni e le spese di viaggio da e verso il Sudafrica degli osservatori delle elezioni sono a carico degli Stati membri che li inviano.

Articolo 3

Il Consiglio proseguirà parallelamente la riflessione interna sulla creazione di un quadro di cooperazione atto a consolidare le basi economiche e sociali della transizione verso un sistema democratico e multirazziale ed esaminerà tutte le proposte che la Commissione vorrà presentare a tal fine sia per l'immediato periodo di transizione che a più lungo termine.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

ALLEGATO

Composizione, obiettivi e funzionamento dell'unità elettorale europea

1. L'unità elettorale definirà in modo più preciso e coordinerà il sostegno dell'Unione europea alle prossime elezioni, nonché il suo impegno nel processo di sorveglianza.

2. Scopi dell'unità elettorale sono :

 i) stabilire, in consultazione con la commissione elettorale indipendente (CEI), la natura e la portata del sostegno dell'Unione europea al processo elettorale, in particolare, se l'Unione europea debba partecipare direttamente, e in che modo, alla CEI stessa o al comitato di consulenza internazionale ; consultare la CEI sulle proposte di linee direttrici e di codice di condotta degli osservatori ;

 ii) consigliare la CEI e, su richiesta, fornire l'assistenza tecnica necessaria per la programmazione e lo svolgimento del processo elettorale ; tale assistenza potrebbe comprendere l'aiuto per la formazione del personale della CEI e degli agenti incaricati delle operazioni di voto ;

 iii) consultare le Nazioni Unite e le altre organizzazioni multilaterali sul coordinamento della presenza in loco degli osservatori elettorali internazionali ;

 iv) formulare pareri sul numero, e coordinare lo spiegamento, degli osservatori elettorali dell'Unione europea attraverso un centro di coordinamento operativo ;

 v) collaborare, sotto l'autorità delle Nazioni Unite, alla installazione di centri di coordinamento operativo a livello nazionale e regionale per gestire la presenza degli osservatori internazionali ;

 vi) aiutare le strutture di tipo associativo a mobilitare e a coordinare le organizzazioni non governative locali ;

 vii) consigliare e, su richiesta, appoggiare l'azione intesa a sorvegliare le forze di sicurezza responsabili del corretto svolgimento del processo elettorale ;

 viii) consigliare e, se del caso, contribuire alla sorveglianza dei mezzi di comunicazione.

3. L'unità elettorale sarà diretta da una personalità importante dal punto di vista politico, con esperienza in campo elettorale e con una conoscenza approfondita del Sudafrica.

4. Oltre al direttore, il personale dell'unità elettorale comprenderà inizialmente :

 i) un vicedirettore : persona dotata di una buona comprensione della situazione politica del Sudafrica e una conoscenza diretta dei protagonisti ;

 ii) un direttore amministrativo : amministratore esperto in grado di gestire il lavoro corrente dell'unità elettorale ;

 iii) degli esperti competenti nei seguenti settori :

 a) consulenza elettorale ;

 b) consulenza giuridica ;

 c) consulenza per la sensibilizzazione degli elettori ;

 d) consulenza per i mezzi di comunicazione ;

 e) consulenza per la formazione ;

 f) consulenza in materia di risoluzione delle controversie ;

 g) consulenza nel campo della sicurezza ;

 h) consulenza in materia logistica ;

 iv) del personale di sostegno.

5. Il direttore dell'unità elettorale e gli altri agenti dovrebbero essere disponibili per tutto il periodo di esistenza dell'unità.

 Il Consiglio chiede alla Commissione di selezionare tali agenti su proposta degli Stati membri.

6. L'unità elettorale cesserà di esistere un mese dopo la data delle elezioni.

7. L'unità elettorale avrà accesso ad un fondo destinato a consentirle l'assunzione a tempo determinato del personale tecnico di sostegno nonché il finanziamento della formazione e la fornitura dell'assistenza di emergenza.

8. Per l'organizzazione dell'unità elettorale si farà il maggior ricorso possibile alle infrastrutture e all'esperienza dell'ECOMSA. Una volta divenuta operativa, l'unità elettorale coopererà strettamente con l'ECOMSA e continuerà ad approfittare della sua competenza. L'ECOMSA fornirà il sostegno necessario se e quando esso sarà utile allo svolgimento dei compiti dell'unità elettorale.

9. Il direttore dell'unità elettorale sarà invitato a partecipare alle riunioni PESC dei capi missione in Sudafrica, secondo modalità decise da questi ultimi.

10. L'unità elettorale godrà di indipendenza operativa basandosi su una delega di poteri, sotto la direzione di una cellula di contatto del tipo « Comitato d'orientamento » con sede in Sudafrica. Essa riferirà a questa cellula di contatto che sarà composta dalla Troika e dalla Commissione.

11. A Bruxelles verrà creata un'altra cellula di contatto, composta principalmente dalla Troika e dalla Commissione, aperta tuttavia agli Stati membri che desiderino partecipare ai suoi lavori. Detta cellula di contatto si occuperà principalmente dei problemi che la sua omologa in Sudafrica non sarà in grado di risolvere. Essa procederà all'esame preliminare delle candidature delle persone che postulano un impiego [punto 3 e punto 4 — i), ii), iii)] presso l'unità elettorale.